

TURISMO - Confcommercio

Sintesi in vigore | 18/01/2014

Lavoro a tempo parziale

In breve

Lavoro part-time

Orario. Part-time settimanale, minimo 15 ore; part-time mensile, minimo 64 ore; part-time annuale, minimo 600 ore. **Lavoro supplementare.** Massimo 180 ore annue. Percentuale di maggiorazione: 30%.

Tipologie di contratti

Riferimenti

Art. 68

Il lavoro a tempo parziale può essere di tipo orizzontale (con orario giornaliero di lavoro ridotto rispetto al tempo pieno), verticale (con orario giornaliero a tempo pieno limitato a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno) o misto (come combinazione delle due precedenti modalità).

L'instaurazione del rapporto deve risultare da atto scritto, con indicazione:

- del periodo di prova (per i nuovi assunti);
- del trattamento economico e normativo, secondo criteri di proporzionalità all'entità della prestazione;
- della durata della prestazione ridotta e le relative modalità.

I lavoratori part-time possono essere impiegati in attività con sistemi di lavorazione a turno, con modalità stabilite dalla contrattazione di secondo livello.

Orario di lavoro

Riferimenti

Art. 69, Art. 70, Art. 73, Art. 74, Art. 75

Orario normale

La contrattazione integrativa stabilisce il limite minimo di ore della prestazione. In assenza di tali previsioni, la durata della prestazione è stabilita in misura non inferiore ai seguenti limiti:

- 15 ore, nel caso di orario settimanale ridotto;
- 64 ore, nel caso di orario mensile ridotto;
- 600 ore, nel caso di orario annuale ridotto.

Clausole elastiche e flessibili

La disciplina delle clausole elastiche e flessibili, di competenza della contrattazione territoriale e/o aziendale, si svolge nell'ambito nei seguenti principi.

L'accordo all'apposizione di clausole elastiche (relative alla variazione in aumento della durata della prestazione) e flessibili (relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione) deve risultare da atto scritto e deve indicare le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o

sostitutivo.

Il preavviso per l'esercizio delle clausole è di almeno 2 giorni.

Le ore di lavoro ordinarie effettuate a seguito dell'applicazione di clausole flessibili vanno retribuite in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell'1,5% da calcolare sulla quota oraria della retribuzione.

Nel part-time verticale o misto, le ore di lavoro ordinarie effettuate a seguito dell'applicazione di clausole elastiche - nel limite massimo del 30% della prestazione annua concordata - saranno retribuite con la quota oraria della retribuzione e la maggiorazione del 31,5% (30% + 1,5%) da calcolare sulla quota oraria della retribuzione.

Tali maggiorazioni non rientrano nella retribuzione e non sono utili ai fini del calcolo degli istituti contrattuali.

In alternativa alla maggiorazione dell'1,5%, sia in caso di clausole elastiche che flessibili, le parti interessate possono concordare un'indennità annuale pari ad almeno € 120 non cumulabili, da corrispondere in quote mensili.

Entrambe le parti possono recedere dal patto, con un preavviso di un mese. Nel caso di rinuncia da parte del lavoratore, questa può essere formulata decorsi 6 mesi dalla stipulazione del patto stesso e per le seguenti causali: esigenze di tutela della salute certificate dal Ssn, instaurazione di altra attività lavorativa, motivi familiari di cui all'art. 134 del c.c.n.l.

Lavoro supplementare

In presenza di specifiche esigenze organizzative, è consentito il ricorso al lavoro supplementare sino ad un limite massimo di 180 ore annue, salvo comprovati impedimenti.

Tale limite può essere elevato con accordo aziendale o territoriale.

Il computo dei riflessi sugli istituti contrattuali (gratifica natalizia, gratifica feriale, retribuzione del periodo di ferie, t.f.r.) delle prestazioni di lavoro supplementare avviene in via forfettaria, maggiorando del 30% il relativo compenso.

Part-time nel week end

Riferimenti

Art. 77

Possono essere stipulati con studenti contratti part-time della durata di almeno 8 ore settimanali, per il fine settimana. La prestazione giornaliera inferiore a 4 ore non può essere frazionata nell'arco della giornata.

Con accordo aziendale o territoriale possono essere stabilite diverse modalità di collocazione della giornata di lavoro e di durata della prestazione.

Part-time post partum

Riferimenti

Art. 183

Le aziende sono tenute ad accogliere, nell'ambito del 5% dei lavoratori occupati nell'unità produttiva, ed in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati, la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto a tempo indeterminato da full-time a part-time, per consentire al genitore l'assistenza del bambino fino al compimento del terzo anno di età. Nelle unità produttive che occupano da 16 a 33

dipendenti a tempo indeterminato, tale richiesta - che verrà accolta in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati e dell'ordine cronologico di presentazione delle domande - spetta ad un solo lavoratore.

La domanda va presentata con un preavviso di 60 giorni e deve indicare il periodo per cui viene ridotta la prestazione.